

8

ULTERIORI TENTATIVI PER L'ISTITUZIONE
DELLA COADIUTORIA

La questione della coadiutoria viene ripresa dal parroco Pedretti nel 1789.

A sostegno della richiesta il curato ripropone le argomentazioni già fatte palesi in precedenza e più specificatamente:

- il numero dei parrocchiani, circa 700;
- la lontananza della chiesa parrocchiale dal centro abitato;
- le difficoltà emergenti dalle cattive condizioni delle strade specie nei mesi invernali e nei casi di straripamento del Fontanile;
- la dislocazione dei mulini e dei cassinaggi;
- e, buon ultimo, le sue condizioni di salute. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il parroco soffriva di febbre quartana, una sorta di malaria.

A completamento delle motivazioni e nella ipotesi della mancata accettazione da parte dell'erario dell'onere economico per il coadiutore, il curato reitera la proposta di stralciare una parte delle rendite godute dagli oblati e con la stessa sussidiare il coadiutore.

Pur di ottenere un qualsiasi risultato positivo don Pedretti indicava una ulteriore ipotesi, apparentemente semplice nella forma, molto complessa nella sostanza e cioè: assunzione da parte della Congregazione degli Oblati dell'onere per il sacerdote coadiutore da scegliere fra gli appartenenti alla stessa congregazione, purché abilitato al ministero delle confessioni e di gradimento del parroco.

Non conosciamo quale fu la reazione della Congregazione in ordine alle subordinate del parroco, ma si ha ragione di ritenere che le proposte furono disattese.

Sappiamo per contro che la curia arcivescovile alla quale erano note le condizioni di salute del parroco si fece carico di esplorare il terreno presso le autorità politiche al fine di venire a capo del problema, alla base del quale c'era la necessità di affiancare a don Pedretti un collaboratore nel governo pastorale della parrocchia.

Negli atti ufficiali inerenti la problematica in disamina la curia non usa mai l'espressione coadiutore che, invece, è usata dal parroco.

Con tale comportamento anche se del tutto formale, l'autorità religiosa, pur convenendo sulla opportunità della concessione di un aiuto al parroco, non intendeva ufficializzare la istituzione della coadiutoria, anche per il fondato timore che l'onere economico le restasse a suo totale carico.

Dalla documentazione la possibilità della ufficializzazione dell'istituto in discorso, emerge la disponibilità dell'autorità diocesana solo nel caso dell'assunzione dell'onere da parte del fondo governativo per il culto.

Da parte del fondo prima citato si riconosceva la esigenza di assegnare al parroco un sacerdote collaboratore, senza peraltro far luogo alla istituzione della coadiutoria.

Nel merito della presente vicenda ci vengono spontanee due conside
razioni e cioè:

-il curato Pedretti non riteneva opportuno, anche se suo ma grado doveva cedere nei casi di necessità, associarsi nel governo della parrocchia uno dei non pochi sacerdoti gorlesi o comunque presenti in parrocchia. Tale atteggimento che aveva radici assai lontane ed hanno già formato oggetto, sia pure larvato, di puntualizzazioni, era suffragato dal fatto che proprio dal clero gorlese i suoi predecessori avevano avuto non poche grane e altre ne avrà lui stesso;

-il palleggiarsi delle responsabilità ovvero delle decisioni da parte del l'autorità religiosa e politica a livello diocesano e governativo, atteso che almeno su un punto della aggrovigliata matassa, e cioè sulle condizioni di salute del parroco, c'era concordanza di vedute.

Alla curia premeva la nomina di un collaboratore per evidenti motivi di or-dine pastorale e spirituale, da parte governativa la nomina di un sacerdote responsabilizzato da affiancare al curato aveva notevole importanza in considerazione delle molteplici incombenze di carattere civilistico affidate ai parroci.

Dopo tanti se ed altrettanti ma, la curia arcivescovile finalmente prese l'iniziativa proponendo una specie di soluzione salomonica, dividendo come si suol dire il male a metà.

Per l'incarico di collaboratore del parroco fu scelto il sacerdote gorlese, residente in parrocchia, don Giuseppe Calini che per inciso era abilitato al ministero delle confessioni, col titolo di cappellano sussidiario del curato.

L'onere economico di lire 200 annue doveva ritenersi a carico del fondo governativo per il culto, ritenendosi quest'ultimo esentato dal corrispondere a don Calini le spese per l'abitazione in quanto avente casa propria nell'ambito territoriale della parrocchia.

L'incarico era da considerarsi temporaneo e pertanto revocabile in qualsiasi momento e in ogni caso condizionato alle condizioni di salute del parroco che, così si legge negli atti, poteva anche migliorare col tempo e pertanto dare luogo alla cessazione dell'incarico.

Le autorità politiche fecero proprie le proposte della curia, con speciale riferimento al possibile e non escluso miglioramento delle condizioni di salute di don Pedretti.

Come furono accettate le superiori soluzioni da parte del curato, non lo sappiamo. Sappiamo, invece, che qualche tempo dopo fu don Calini a "mugugnare" in quanto riteneva poco remunerativo l'assegno precedentemente stabilito in rapporto alle prestazioni che doveva svolgere.

Il "mugugno" fu fatto oggetto di verifica da parte delle autorità di governo che, guarda caso, scoprirono che il nostro sostituiva frequente-
mente diversi cappellani nell'adempimento dei legati non soltanto a Gorla ma anche nella vicina parrocchia di Prospiano, ricevendone ovviamente i compensi correlati. Per effetto della verifica le autorità politiche confermarono l'emolumento annuo precedentemente determinato.

L'ingerenza governativa in materia ecclesiastica si accentua sempre più. Gli uffici centrali per il culto vogliono conoscere di ogni beneficio o cappellania ecclesiastica la consistenza patrimoniale, le rendite, i titolari e le spese.

La segnalazione effettuata dal parroco Pedretti ci consente di conoscere la situazione degli enti ecclesiastici della parrocchia di Gorla dopo qualche secolo della loro fondazione o istituzione. Nel 1787 la situazione era la seguente:

- cappellania fondata da Alessandro Terzaghi:

patroni il marchese Terzaghi e la marchesa contessa Durini.

A seguito della svalutazione della moneta i patroni integravano il reddito del cappellano, prete Carlo Banti, rispettivamente con 162 lire il marchese e 134 la contessa.

Il cappellano doveva celebrare 208 Messe, rimborsando alla sacrestia la somma di lire 24 annue per le spese.

- cappellania di fondazione Antonio, Elena e Francesca Terzaghi.

Patroni le famiglie Marchesi ed Annoni. Cappellano il prete Carlo Andrea Annoni.

La rendita ammontava a lire 4.660 lire con l'onere di 5 Messe settimanali all'altare della Madonna del Rosario. Anche questo cappellano versava 24 lire annue alla sacrestia per le spese.

- Beneficio di fondazione Ferioli. Di patronato della famiglia Ferioli.

Titolare del beneficio il prete Giulio Riva. La rendita annua era di lire 900 annue col carico di 5 Messe settimanali e un ufficio funebre annuo coll'intervento di 12 sacerdoti.

Con la segnalazione delle cappellanie e dei benefici il parroco evidenziava altresì la situazione patrimoniale della chiesa parrocchiale consistente in lire 590 come entrate e altrettante in uscita.

Le voci attinenti le spese riguardano: lire 460 per cera, olio, particole, ostie, vino; lire 40 al sacrestano e lire 90 all'organista.

I beni della cappella del Rosario e le contestazioni dei deputati dell'estimo.

Si è già avuto modo di evidenziare che i beni della cappella del Rosario (lascito Rho), furono, per certi aspetti una vera manna per la nostra parrocchia, tuttavia dalla loro gestione derivarono non pochi dispiaceri ai parroci, ed in modo speciale al parroco Pedretti.

Il 12 marzo 1787 si conclude a Milano, con regolare contratto notarile, l'affitto dei beni della cappella della Madonna del Rosario.

L'atto è la scintilla che provoca reazioni durissime contro il curato accusato d'aver promossa la gara di affittanza a Milano anziché a Gorla, con il preciso intento di escludere dall'asta i gorlesi.

Anche il console locale si prese la sua parte di accuse, più o meno giustificate, in quanto ritenuto responsabile di aver esposto gli avvisi

d'asta in maniera quasi clandestina.

I fatti andarono così:

Il 19 febbraio 1787 il curato ottiene dalle autorità governative l'autorizzazione ad affittare in blocco i beni della cappella mediante gara d'asta, al miglior offerente.

Il 25 febbraio successivo il console di Gorla provvede all'affissione degli avvisi a Gorla Minore, a Castellanza (una parte dei beni era situata in questa località) e nei luoghi soliti della città di Milano giacché l'asta si sarebbe svolta a Milano.

Con l'affitto dei beni in discorso, il parroco chiese ed ottenne l'autorizzazione ad affittare anche i beni del beneficio parrocchiale. La decorrenza dell'affittanza di tutti i beni è fissata per il giorno di S. Martino del 1787 ed avrà la durata di 9 anni.

L'asta si svolge a Milano nello studio del notaio Levino Maniaco, situato in contrada della Passerella al n.492.

Alla gara partecipano:

Francesco Ferioli di Gorla Minore, Giuseppe Sassi di Marnate, Tomaso Vachetti e Antonio Rigamonti, entrambi di Milano.

Il Rigamonti dopo la prima ed unica offerta di lire 315 per i beni del beneficio e di lire 670 per quelli della cappella, si ritira dall'asta.

Restano in gara il Ferioli con l'ultima offerta di lire 397 per i secondi del beneficio e lire 717 per i beni della cappella del Rosario; il Vachetti con l'offerta di lire 400 per i primi e lire 718 per i secondi.

Il Sassi che risulterà assegnatario, offre lire 401 e 10 centesimi per i beni del beneficio e lire 770 per quelli della cappella.

Dopo l'ultima offerta del Sassi anche il Ferioli ed il Vachetti si ritirano dalla gara.

Di tutte le operazioni il notaio stende regolare strumento. L'atto contiene la dettagliata descrizione dei beni di entrambi gli enti. Quest'atto, purtroppo, non fu pattuito fu il divieto del subaffitto.

Quando la notizia dell'aggiudicazione al Sassi dei beni e del beneficio parrocchiale e della cappella del Rosario giunge a Gorla, succede il tumulto. I deputati dell'estimo: Giambattista Gazzone, in rappresentanza della casa Durini, e Andrea Annoni in un esposto denuncia alle autorità governative accusano il parroco di aver proposto ed ottenuto l'asta in modo clandestino e di essersi portato a Milano il Ferioli unicamente quale intermediario di comodo mentre era già stato tutto predisposto perché il Sassi risultasse aggiudicatario.

I firmatari dell'esposto denuncia assumevano inoltre che se l'asta fosse stata effettuata a Gorla le offerte sarebbero state più vantaggiose.

Gli esposti ed i contro esposti fioccarono.

Il parroco si difese presso le autorità governative assumendo che le procedure legislative erano state puntualmente osservate. A fronte di quest'ultima argomentazione le autorità non trovarono niente da ridire e gli esposti e le denunce furono archiviati.

Dire oggi da che parte stava la ragione e il torto dopo l'esamina del grosso fascicolo contenente gli atti della vertenza.

Senza voler mancare minimamente di rispetto alla memoria di
antico parroco, per certi aspetti molto benemerito e che non fu
né un ingenuo né superficiale, si deve ammettere che il testamento
sta a Milano fu un atto voluto proprio per tenere lontano il mondo
tecipare all'incanto.

Di siffatto modo di procedere sicuramente non furono esemplari
renti di don Pedretti. Anche l'omissione del divieto della trasmissio-
tutto fu voluta. Infatti alcuni anni dopo il Sassi subattestò tutti
del beneficio e della cappella del Rosario al fratello del parroco.
precise disposizioni legislative, non aveva potuto partecipare al
Questo fratello del parroco purtroppo per tutta una serie di circo-
gative e di operazioni sbagliate diede luogo ad un intervento di
struttura ordinaria dichiarando, post mortem dell'interessato, il
Al parroco Pedretti rimase l'onere di soccorrere la cognata e i
nipoti minori caduti in miseria.

L'istituzione della scuola normale per le fanciulle

In esecuzione alle disposizioni governative relativamente alla
ne obbligatoria, il nostro comune è individuato quale centro di scuola
scuola normale per le fanciulle anche per i comuni di Gorla Maggiore
spiano.

Nel maggio 1787 l'ispettore scolastico Tarantola d'accordo con le
superiori tenta di appoggiare la istituzione delle scuole normali
e femminili presso il Collegio di S. Maurizio retto dagli Scolopi.
tre dichiarano la loro piena disponibilità ad accogliere la scuola
oppongono un netto rifiuto per quanto concerne la scuola femminile.
Fu così che l'ispettore d'intesa con le autorità locali e col parroco
dretti, propose alle autorità scolastiche l'utilizzo di alcuni locali
proprietà della cappella della Madonna del Rosario (lascita in admi-
strata dal parroco pro-tempore.

I locali contrassegnati in mappa al n°489 corrispondevano
all'attuale proprietà Pessina in piazza 25 aprile.

Per il razionale utilizzo dei locali l'ispettore nella sua relazione
datata 9 maggio 1787, propone l'adattamento di un tavolato inteso
di ottenere un vasto locale idoneo a contenere circa 140 fanciulle
ne inoltre la formazione del pavimento con "pianelle" (mattoni) e
grandimento" delle quattro finestre al fine di ottenere più luce.
tore non dimentica, infine, di suggerire la opportunità dei servizi
do a tal fine l'espressione più classica "la latrina". Sempre a
dere dell'ispettore i locali così ristrutturati potrebbe accogliere
tanto le fanciulle di Gorla Maggiore, Gorla Minore e Prospiano
anche quelle di Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona e, volendo
di Nizzolina.

Per le aule da destinare agli alunni maschi da ospitare nel Collegio degli Oblati, il funzionario scolastico dopo la presa visione in loco, propone l'accesso alle aule direttamente dalla strada mediante l'apertura di "una portina". La spesa è valutata in lire 30.

Gli atti consultati non ci consentono di stabilire con tutta esattezza la data di inizio della attività della scuola normale femminile, sappiamo tuttavia che qualche anno dopo la scuola era in funzione.

Per la scuola maschile, invece, forse a motivo delle trattative fra le autorità scolastiche e la Congregazione degli Oblati, l'istituzione sarà disposta nel dicembre del 1789.

Ci piace sottolineare come i beni e le rendite della cappella del Rosario nella circostanza sopra evidenziata siano stati rivolti alla generalità degli abitanti e precipuamente allo scopo di migliorare il livello culturale della nostra gente.

La riedificazione della casa parrocchiale

Con istanza datata 22 gennaio 1788, il parroco Pedretti chiese alle autorità politiche l'autorizzazione alla ristrutturazione delle fondamenta della casa parrocchiale, inoltrando con la domanda il relativo progetto ed il piano finanziario ammontante a lire 1.000 da prelevarsi dalle rendite della Cappella del Rosario che, a chiusura dell'esercizio 1787, presentava un avanzo di lire 1.296.

La domanda del parroco è confermata dai deputati dell'estimo e dal cancelliere distrettuale.

In data 16 luglio l'autorità governativa autorizzava l'esecuzione dei lavori. Nello stesso giorno i soliti contestatori presentano alle autorità politiche un lungo esposto evidenziando l'inutilità della spesa giacché a loro modo di vedere la casa parrocchiale esistente era più che idonea alle esigenze del parroco. Nell'esposto si prospetta inoltre che nella progettata ristrutturazione sono previsti un numero di locali eccedenti il normale fabbisogno ed insinuano che l'eccedenza lamentata risponde all'intenzione del parroco di ospitare in canonica anche la famiglia.

Il cancelliere distrettuale, al quale le autorità centrali hanno rimesso l'esposto, raccoglie le controdeduzioni di don Pedretti, deduzioni vertenti essenzialmente sulla vetustà e decrepitezza della casa parrocchiale, vetustà e decrepitezza attestata dai deputati dell'estimo. Per quanto concerne l'eccedenza dei locali e la possibilità di ospitare in canonica la famiglia, il parroco fa presente le sue condizioni di salute, peraltro già note alle autorità governative, insistendo sulla necessità della continua e costante assistenza che poteva essere agevolmente prestata dai familiari.

L'autorità governativa presa cognizione delle controdeduzioni e l'infondatezza dell'esposto, decideva il rigetto della denuncia e confermava la accordata autorizzazione.